DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI

Art. 76

Adeguamento delle disposizioni in materia di trasparenza dei bilanci

Gli enti soggetti al titolo I del presente decreto pubblicano nel proprio sito istituzionale, nella sezione dedicata ai bilanci, tutti i documenti contabili previsti dai rispettivi ordinamenti. Dal 1° gennaio 2015 agli enti di cui al comma 1 non si applicano:

a) l'art. 6 della legge n. 25 febbraio 1987, n. 67, recante rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90, recante approvazione dei modelli degli estratti di bilancio che gli enti pubblici devono compilare e pubblicare sui giornali quotidiani e periodici, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 25 febbraio 1987, n. 67.

Versione in vigore dal 12 settembre 2014, tuttora in vigore · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi
Estremi	Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
Titolo	IV — Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-118-2011/art-76-adeguamento-delle-disposizioni-in-materia-di-trasparenza-dei-bilanci

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it